

*Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)*

Regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 14/R.

**"Definizione di ulteriori canoni minimi per l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualità pregresse".**

(B.U. 28 novembre 2002, n. 48)

*Art. 1. (Ambito di applicazione)*

1. Nelle more di una più complessiva rivisitazione delle misure dei canoni dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche, il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), la misura di ulteriori canoni minimi per le derivazioni per uso industriale e per il consumo umano e la rateizzazione delle annualità pregresse.

*Art. 2. (Definizione di ulteriori canoni minimi per l'uso industriale)*

1. Gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d'acqua pubblica per uso industriale di seguito elencate non possono essere inferiori a:

a) euro 250,00 per volumi di acqua concessa inferiori o uguali a 500 mc/anno;

b) euro 500,00 per volumi di acqua concessa compresi tra 501 e 2.500 mc/anno.

2. Per le derivazioni con volumi d'acqua concessa superiori a quelli indicati al comma 1 si applicano i canoni minimi previsti dalla normativa vigente.

*Art. 3. (Definizione di ulteriori canoni minimi per il consumo umano)*

1. Gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d'acqua pubblica per il consumo umano a servizio di piccoli acquedotti rurali o montani con portate medie annue inferiori o uguali a 0,1 l/sec. non possono essere inferiori a euro 100,00.

2. Per le derivazioni con portate medie annue superiori a quella indicata al comma 1 si applicano i canoni minimi previsti dalla normativa vigente.

*Art. 4. (Decorrenza e rimborsi)*

1. La misura dei canoni minimi definiti agli articoli 2 e a 3 si applica con decorrenza dal 1. gennaio 2001.

2. Le competenti strutture regionali sono autorizzate a procedere al rimborso delle somme corrispondenti alla differenza tra quanto eventualmente introitato per effetto dell'applicazione dei minimi stabiliti dalla normativa previgente e quanto dovuto in applicazione del presente regolamento.

*Art. 5. (Rateizzazione delle annualità pregresse)*

1. Qualora l'importo dovuto alla Regione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002, sia superiore a 1.000,00 euro, il pagamento può essere effettuato, previa comunicazione all'Amministrazione regionale, in due rate annuali di pari importo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Data a Torino, addì 25 novembre 2002

Enzo Ghigo